

REGOLAMENTO ELETTORALE

Articolo 1

(Indizione delle elezioni)

1. Con i modi e i tempi previsti dallo Statuto e/o dai regolamenti interni il Consiglio di Presidenza Nazionale provvede a convocare l'Assemblea per le elezioni delle cariche sociali.

Articolo 2

(Commissione Elettorale)

1. Alle varie operazioni presiede una "Commissione Elettorale" composta di tre membri. Per l'esplicazione del proprio mandato, la Commissione Elettorale sarà assistita dal Segretario Generale dell'Associazione.

2. I tre membri della Commissione Elettorale sono nominati dal Consiglio di Presidenza Nazionale che può sceglierli anche tra i non soci. La Commissione non deve essere composta da membri del Consiglio di Presidenza Nazionale o da candidati alle elezioni, fatta salva la figura del Segretario Generale che avrà, comunque, un ruolo di esclusiva assistenza.

3. La composizione della Commissione elettorale deve essere immediatamente ratificata dall'Assemblea convocata per l'elezione degli organi sociali, all'apertura della medesima.

Articolo 3

(Designazione dei candidati)

1. La designazione dei candidati eleggibili per il rinnovo delle cariche negli Organi Sociali è effettuata a mezzo di liste spontanee, sottoscritte - in qualità di proponenti - da almeno 10 (dieci) soci per il Consiglio di Presidenza Nazionale, da almeno 5 (cinque) soci per il Collegio dei Probiviri, da almeno 5 (cinque) soci per il Collegio dei Revisori dei Conti e presentate all'associazione entro e non oltre 7 (sette) giorni antecedenti le votazioni.

2. Uno stesso candidato non può appartenere a più liste concorrenti. Uno stesso socio non può candidarsi per più di un Organo Sociale. Uno stesso socio non può proporre e sottoscrivere più liste.

Articolo 4

(Liste)

1. Le liste, contenenti cognome, nome e codice socio dei candidati, debbono essere presentate all'apertura dell'Assemblea convocata per l'elezione degli Organi sociali alla Commissione elettorale, ed immediatamente esaminate dalla medesima, che ne verificherà la validità e ne dichiarerà l'ammissibilità.

2. Ogni lista deve fare riferimento all'Organo Sociale per il quale si propone: Consiglio di Presidenza Nazionale, Collegio dei Probiviri, Collegio dei Revisori dei Conti.

3. Ciascuna lista deve contenere i nomi dei candidati espressi secondo il seguente criterio, come previsto dallo Statuto: al Consiglio di Presidenza Nazionale da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 7 (sette) candidati, al Collegio dei Probiviri 5 (cinque) candidati, al Collegio dei Revisori dei Conti 5 (cinque) candidati.

3. Le liste concorrenti saranno siglate in riferimento all'Organo Sociale per il quale si candidano e numerate, per l'identificazione, progressivamente.

4. La Commissione Elettorale, verificata la regolarità delle Liste, potrà dichiarare l'inizio delle operazioni di voto.

5. Le liste elettorali verranno pubblicate a cura del Segretario Generale sul sito dell'Associazione, nella parte riservata ai soci, per consentire ai soci non presenti all'assemblea di esprimere il proprio voto per corrispondenza.

Articolo 5

(Versamento quote sociali)

1. Proponenti, candidati e votanti dovranno essere in regola con i pagamenti dovuti all'Associazione prima dell'inizio dell'Assemblea indetta per le elezioni.

Articolo 6

(Anzianità di iscrizione)

1. Per le sue funzioni di organo direttivo dell'Associazione, i membri eleggibili, candidati per gli Organi Sociali, debbono avere una anzianità di iscrizione ininterrotta all'Associazione di almeno tre anni così come previsto dallo Statuto.

Articolo 7

(Cause di esclusione)

1. Dalle liste concorrenti, ammesse alle elezioni dalla Commissione elettorale, saranno depennati d'ufficio i nomi di quei candidati che non si trovassero nelle condizioni previste dagli artt. 5 e 6 del presente Regolamento e che, comunque, risultassero esclusi dall'organico degli iscritti.

2. I candidati depennati d'ufficio dovranno essere sostituiti, dai presentatori della lista, nell'eguale numero.

3. Qualora non sia possibile effettuare tale sostituzione, la lista andrà automaticamente a decadere.

Articolo 8

(Deleghe)

1. Per le elezioni alle cariche sociali, ogni iscritto, in caso di impedimento a partecipare personalmente, può farsi rappresentare, in Assemblea, da un solo altro associato, a mezzo delega, così come previsto dallo Statuto.

2. La delega, deve contenere il nome e il cognome della persona delegata e, debitamente firmata dall'iscritto delegante, consegnata all'iscritto rappresentante, che la produrrà in Assemblea per la votazione.

3. Nessun iscritto può essere investito di più di una delega.

AssoCounseling			Regolamento Elettorale				
Data Emissione	14/03/2014	Data Revisione	/	Indice Revisione	Rev. 0	Pag.	2 di 4

4. Le deleghe saranno rimesse alla Presidenza dell'Assemblea, per la convalida, all'inizio della seduta e, a votazione avvenuta, dovranno essere conservate a cura del Segretario Generale dell'Associazione.
5. L'iscritto votante, in possesso di delega, riceverà la corrispettiva scheda per l'espressione del voto.

Articolo 9
(Votazioni)

1. Il voto è segreto e viene espresso indicando sull'apposita scheda il numero della Lista corrispondente a quella prescelta.
2. L'iscritto può votare per una sola lista.

Articolo 10
(Consegna delle schede di votazione)

1. Le schede di votazione, sia personali che per delega, debbono essere consegnate alla Commissione Elettorale, la quale, dopo l'identificazione dell'iscritto votante chiamato a votare con appello nominale, provvederà ad imbussolarle nell'apposita urna.
2. È compito della Commissione Elettorale conservare intatta l'urna contenente i voti espressi nel corso dell'Assemblea. A tal fine, la Commissione Elettorale prende gli opportuni provvedimenti affinché l'urna elettorale venga conservata intatta sino allo scrutinio.

Articolo 11
(Voto per corrispondenza)

1. Gli iscritti che si trovino nell'impossibilità di partecipare all'Assemblea per le elezioni, potranno votare per corrispondenza avvalendosi delle schede di votazione, scaricabili nella parte riservata del sito dell'associazione, e di una busta identificabile all'esterno dalla scritta: "Contiene scheda di votazione".
2. La scheda di votazione, piegata in modo che l'espressione del voto sia volto verso l'interno della piegatura, chiusa nella busta di cui all'articolo precedente, con la chiara indicazione del mittente votante e con la firma autografa posta trasversalmente sul retro della busta, dovrà essere spedita per raccomandata alla sede dell'Associazione ove dovrà pervenire entro il settimo giorno successivo all'Assemblea per le votazioni.
3. La busta contenente la scheda di votazione verrà consegnata alla Commissione Elettorale che, appurata e convalidata la posizione associativa del mittente votante, provvederà a immettere nell'urna la scheda di votazione estratta dalla busta, immediatamente prima dello scrutinio.

Articolo 12
(Validità delle elezioni)

1. Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti e il numero delle Liste candidate.

AssoCounseling			Regolamento Elettorale				
Data Emissione	14/03/2014	Data Revisione	/	Indice Revisione	Rev. 0	Pag.	3 di 4

Articolo 13

(Operazioni di scrutinio)

1. Le operazioni di scrutinio delle schede di votazione hanno luogo nella sede dell'Associazione l'ottavo giorno successivo all'Assemblea per le votazioni e vengono effettuate dalla Commissione Elettorale.

Articolo 14

(Nullità)

1. Il voto è nullo quando la scheda di votazione porti una firma o, comunque, un segno atto a identificare l'iscritto votante.

Articolo 15

(Parità di voti)

1. Qualora due o più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si dovrà procedere a nuove elezioni.

Articolo 16

(Proclamazione dei risultati)

1. I risultati delle votazioni saranno proclamati, dalla Commissione Elettorale al Presidente dell'Associazione e comunicati tempestivamente a tutti gli iscritti, attraverso l'indirizzo di posta elettronica di iscrizione e al sito Internet dell'Associazione.

2. La graduatoria dei voti attribuiti agli iscritti non risultati eletti, verrà conservata dalla Segreteria dell'Associazione, per essere consultata nel caso di eventuali sostituzioni di iscritti eletti alle cariche sociali.

Articolo 17

(Ricorso)

1. Qualsiasi contestazione, in materia elettorale, è risolta dalla Commissione Elettorale, alla quale va rivolto il ricorso.

2. Nel caso di accoglimento del ricorso, si procederà a una nuova elezione per gli Organi Sociali.

Articolo 18

(Norme transitorie)

1. In deroga all'articolo 11 del presente regolamento, durante la prima votazione utile per l'applicazione del presente regolamento, non è ammesso il voto per corrispondenza, ma solo per delega.

2. In deroga all'articolo 13 del presente regolamento, durante la prima votazione utile per l'applicazione del presente regolamento, le operazioni di scrutinio avvengono il giorno stesso dell'Assemblea, a conclusione delle operazioni di voto, a cura della Commissione Elettorale.